

Key – Man L’UOMO CHIAVE

Il Key Man

Partiamo dal concetto che il patrio di ogni Azienda è costituito da beni materiali e beni non materiali, tra i primi troviamo: fabbricati; macchinari; attrezzature; autoveicoli; merci ecc. L’Imprenditore previdente, di norma, protegge tali beni contro gli eventi negativi dotandosi d’impianti antincendio, porte blindate, allarmi contro il furto ecc. Per essere più tranquillo, assicura i propri beni materiali in modo che, in caso di evento sfavorevole, il risarcimento previsto dalla polizza gli consenta di rientrare in possesso del bene perduto e proseguire l’attività Aziendale. Esistono, inoltre, beni non materiali quali: le invenzioni; il marchio; le risorse umane. I primi due, in alcuni casi vengono protetti da un brevetto o attraverso una registrazione, entrambi dipendono dal bene “risorse umane” in quanto sono il frutto dell’intelligenza umana e/o dipendono da più individui. Raramente, tuttavia le Aziende proteggono il patrimonio umano, anche se vitale per il successo e la continuità dell’Impresa. Nel nostro mercato operano numerose Aziende, più o meno grandi, la cui sorte dipende dalle capacità di singoli individui e, purtroppo, la impreveduta scomparsa di questi ultimi è causa di danni economici di notevole entità, tali, a volte, da causare la cessazione dell’attività. Sono numerose le Società che hanno successo grazie alla presenza di uno o più soci che partecipano attivamente all’attività aziendale. Probabilmente è necessario, per queste Aziende, disporre di un capitale per affrontare e superare positivamente il momento critico causato dal mancato apporto di un socio (UOMO CHIAVE).

Chi è l’UOMO CHIAVE

Non esiste una definizione specifica dell’UOMO CHIAVE, pertanto si intende tale il soggetto “indispensabile” per l’Azienda, che abbia un rapporto con la stessa e che la sua “perdita” causi un danno economico questo perché: qualifica e traina l’Azienda; costituisce un vantaggio competitivo; produce reddito; la sua “assenza” causa perdite. Da qui si evince che l’UOMO CHIAVE può essere un Socio, un Amministratore, un Dirigente, o più in generale colui che rappresenta uno dei vantaggi competitivi dell’Azienda stessa sul mercato. Più specificatamente l’UOMO CHIAVE può essere: per una Società di persone: tutti i soci indistintamente, questo perché in base agli art. 2284 (10) e 2289 (11) del codice civile, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare agli eredi il controvalore in denaro della quota societaria loro spettante, calcolata in base alla situazione patrimoniale della Società nel giorno in cui si verifica l’evento. Indistintamente sia per una Società di persone che di Capitali: le figure professionali interne all’Azienda che costituiscono un vantaggio competitivo per l’Impresa sul mercato di riferimento. La prematura scomparsa di una di queste figure comporterebbe infatti per l’Azienda un danno sicuro, configurabile sia nel mancato guadagno sia nel disagio temporaneo che deriva dalla perdita di una persona fondamentale per l’Impresa.

Disciplina Fiscale

Nell’assicurare l’UOMO CHIAVE, l’Azienda dovrà sottoscrivere una polizza come Contraente della stessa con assicurato l’UOMO CHIAVE e beneficiaria la stessa Azienda, in questo modo l’importo del premio potrà figurare, ai sensi dell’art. 109, comma 5 (12), tra le componenti negative del reddito e, quindi, essere un costo fiscalmente deducibile. Infatti l’Azienda che stipula in questo modo la polizza Vita, protegge se stessa contro il possibile danno al proprio “patrimonio” rappresentato dalla scomparsa di una risorsa chiave. Il premio, di conseguenza, risulta essere un costo “inerente” all’attività d’Impresa al pari di quello di una polizza

incendio sul fabbricato e sui macchinari o di responsabilità civile per gli automezzi aziendali. L'azienda, grazie alla polizza Vita, godrà di una liquidità sufficiente ad affrontare il momento critico causato dal mancato apporto professionale del Socio, mantenendo l'integrità aziendale e evitando così svendita di beni patrimoniali per la prosecuzione dell'attività, questo perché le somme liquidate dall'assicurazione potranno essere utilizzate per affrontare i costi imprevisi per consulenze e collaborazioni esterne, per fronteggiare un possibile periodo di flessione dell'attività (tutte queste voci rappresentano costi per l'azienda)

Le tre Regole per l'UOMO CHIAVE
Deve esserci "l'esigenza" di tutelare l'Azienda
La polizza deve essere "coerente" con la situazione Aziendale
Il capitale e/o il premio deve essere "congruo".

art. 2284 (10) Morte del socio.
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi vi acconsentano.

art. 2289 (11) Liquidazione della quota del socio uscente.
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

art. 109, comma 5 (12) Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
1. ...

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.